SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2245

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PALOMBI, BONANSEA e CAPONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1995

Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero-ICE

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Disegno di legge ..... » 6

ONOREVOLI SENATORI. – Appare sempre più impellente consentire, al «Sistema Italia», ed in particolare al mondo imprenditoriale, di poter competere a pieno titolo con gli altri principali paesi sui mercati internazionali.

Il sostegno pubblico all'internazionalizzazione, sia di natura operativa che finanziaria, è ormai considerato da tutti i paesi, industrializzati e non, uno strumento fondamentale di politica industriale e commerciale verso l'estero: in tale ottica, riteniamo che sia giunto il momento giusto per provvedere con chiarezza ed in termini utili per non essere da meno ai nostri più diretti concorrenti.

Il sistema pubblico italiano necessita pertanto di una revisione, che tenga a mettere in risalto le potenzialità esistenti e a modificare quanto di negativo sia presente.

A tale proposito va evidenziato che – nell'ambito di tale sistema – vi è una struttura pubblica che sin dal 1926 dialoga in maniera costante con il mondo imprenditoriale italiano allo scopo di rendere più agevole l'accesso ai mercati internazionali: questa struttura è l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), che riteniamo sia stato – pur con alcune distorsioni – l'unico strumento operativo e funzionale a disposizione degli imprenditori italiani.

Le professionalità in esso presenti e le esperienze ormai acquisite in circa settanta anni di attività sono un bagaglio di tale rilevanza e valenza che sarebbe un grave errore sacrificarle o, peggio ancora, disperderle.

Va però evidenziato che il presente disegno di legge, oltre a rivedere gli aspetti più anomali dell'attività dell'Istituto – rendendoli rispondenti invece alle esigenze soprattutto delle piccole e medie imprese, anche artigiane – tende a definire con chiarezza che la politica commerciale estera non può che essere considerata parte integrante della politica estera del paese; ciò allo scopo di evitare dannose fratture ed un peso ridotto dell'attività diplomatica dell'Italia sui mercati internazionali.

Tale aspetto fa discendere a livello legislativo la vigilanza del Ministero degli affari esteri sull'ICE, rendendo palese al mondo imprenditoriale italiano che lo sforzo pubblico di sostegno ai vari processi di internazionalizzazione non è un sistema composto da sovrapposizioni e duplicazioni di Ministeri ed enti. Al contrario, per la prima volta – attraverso la vigilanza del Ministero degli affari esteri sull'Istituto – è possibile creare sinergie e complementarietà nelle attività di informazione, assistenza e promozione all'estero e, inoltre, nelle reti all'estero delle rappresentanze del Ministero e degli uffici dell'ICE, con considerevoli economie.

In merito va peraltro evidenziato che nell'ambito del Consiglio nazionale per l'esportazione, previsto nel presente disegno di legge, avviene il fondamentale raccordo operativo fra i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche ed in particolare il Ministero dell'industria, commercio ed artigianato che rappresenta la naturale espressione dell'«offerta» italiana, e la «domanda» estera rappresentata dal Ministero degli affari esteri e ICE.

In sintesi il disegno di legge si caratterizza per le seguenti peculiarità:

a) riaffermazione del principio che la promozione dei processi di internazionalizzazione delle imprese italiane è una funzione pubblica che compete al Governo, che la attua attraverso un'Agenzia pubblica specializzata, con valenza nazionale;

b) costituzione di un ufficio nazionale incaricato dei rapporti col W.T.O (*World Trade Organization*);

c) costituzione, con funzioni consultive, di un Consiglio nazionale per l'esportazione;

d) configurazione dell'ICE come ente pubblico non economico:

e) distinzione tra il potere politico e di indirizzo del Governo e quello meramente di gestione dell'Istituto;

f) evidenziazione, tra i compiti dell'ICE, oltre a quelli tradizionali (informazione, assistenza, promozione, formazione e controllo agricolo), anche quelli relativi alla collaborazione industriale e alla promozione degli investimenti esteri in Italia;

g) la vigilanza del Ministero degli affari esteri sull'ICE;

h) ampia autonomia organizzativa, amministrativa, regolamentare, finanziaria, contabile ed operativa dell'ICE;

i) l'ICE opera sulla base di piani di attività ;

l) rapporto di lavoro del personale di tipo privatistico, che fa riferimento ai contratti del terziario avanzato;

m) riduzione degli organi dell'ICE;

n) razionalizzazione della rete ICE in Italia e potenziamento della rete all'estero;

o) piano promozionale annuale con proiezione triennale, sulla base delle direttive politiche dello stesso Ministero vigilante, sentito il Consiglio nazionale delle esportazioni;

p) finanziamento prevalentemente pubblico, integrato dai proventi derivati dalla vendita dei servizi all'utenza.

All'articolo 1 si dispone che la promozione delle produzioni italiane all'estero e dell'internazionalizzazione delle imprese è una funzione pubblica svolta dal Governo, in collaborazione con le regioni ed altri organismi pubblici e privati, e che il Governo si avvale di un ente pubblico non economico per svolgere dette funzioni (come riportato nell'articolo 3);

All'articolo 2 si dispone che nell'ambito della riorganizzazione e del coordinamento degli organismi operanti nel settore dell'internazionalizzazione è prevista, in maniera innovativa, la costituzione di un ufficio nazionale incaricato dei rapporti con l'Organizzazione Mondiale del Commercio (W.T.O.) e di un Consiglio nazionale per l'esportazione, con funzioni consultive per il Ministro degli affari esteri.

L'istituzione dei coordinamenti regionali che esaltano le peculiarità produttive regionali e delle filiere e dei bacini produttivi consentendo un raccordo operativo con l'attività promozionale nazionale.

Nello stesso articolo è previsto il riordino delle funzioni di controllo sui prodotti ortofrutticoli facendo ricorso ad un ampio decentramento ed ad un maggior utilizzo della autocertificazione.

All'articolo 3 viene evidenziato lo *status* dell'Istituto come Ente pubblico non economico, ed il suo ruolo *super partes*, cui è affidata la promozione dell'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Nello stesso articolo vengono enfatizzate le funzioni tradizionali dell'ICE (promozione, informazione, assistenza, formazione e controllo agricolo), cui vengono affiancate quelle della collaborazione industriale e della promozione degli investimenti esteri in Italia: aspetti nuovi e crescenti dell'internazionalizzazione.

Onde consentire un migliore coordinamento della politica commerciale all'estero e favorire opportune sinergie ed economie di scala l'ICE viene sottoposto alla vigilanza del Ministero degli affari esteri.

All'articolo 4 sono definiti i princìpi informatori dello statuto dell'ICE che prevedono ampia autonomia organizzativa, amministrativa, regolamentare, finanziaria, contabile ed operativa. Gli atti posti in essere non sono pertanto soggetti ad approvazione ministeriale, salvo quelli previsti espressamente dalla legge.

L'ente opera sulla base di piani di attività approvati dal Ministero vigilante.

Il rapporto di lavoro del personale è di diritto privato, con riferimento ai contratti del terziario avanzato.

Il controllo degli atti è affidato alla Corte dei conti, che lo esercita con un magistrato che svolge funzione di presidente del Collegio dei revisori.

Il Ministero degli affari esteri svolge i suoi compiti di vigilanza attraverso il controllo dei risultati.

L'articolo 5 si occupa degli organi dell'ICE prevedendoli più snelli rispetto al passato. Essi sono: il Presidente, il Consiglio direttivo formato dal presidente e da quattro consiglieri, l'Amministratore delegato, il Collegio dei revisori formato da due membri effettivi e da due supplenti più il presidente e dal Comitato consultivo composto da non più di sedici membri in rappresentanza dei Ministeri, enti e categorie produttive;

Nell'articolo 6 viene illustrata l'organizzazione dell'ICE in Italia e all'estero, evidenziando che la sede centrale è a Roma, con una rete in Italia (da razionalizzare creando uffici a carattere interregionale) e con una rete all'estero, da potenziare anche tenendo conto delle possibili sinergie con altre organizzazioni pubbliche (Ministero degli affari esteri, ENIT).

All'articolo 7 vengono specificate in dettaglio le attività dell'ICE già accennate all'articolo 3. Inoltre viene evidenziato che, accanto ai servizi di base che vengono resi gratuitamente, è prevista l'erogazione di servizi specializzati forniti a pagamento.

L'articolo 8 prevede le modalità di elaborazione dei piani di attività che l'ICE deve sottoporre al Ministro degli affari esteri. Prevede inoltre il sistema di verifica da parte dello stesso Ministro.

L'articolo 9 specifica il tipo di rapporto di lavoro per il personale dell'Ente riferito ai contratti del terziario avanzato e dà anche indicazioni sul trattamento economico accessorio spettante al personale trasferito all'estero.

L'articolo 10 prevede le entrate dell'Istituto che debbono essere in via prioritaria di tipo pubblico, sia per le spese di funzionamento che per l'attività promozionale; sono previste anche entrate derivanti dalla vendita dei servizi speciali.

Al Ministro degli affari esteri spetta l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo dell'ICE.

L'articolo 11 specifica la competenza della Corte dei conti sul controllo della gestione finanziaria dell'ICE.

L'articolo 12 reca le disposizioni finali e transitorie tendenti ad evitare vuoti operativi per l'ICE e contraddittorietà tra le nuove norme e quelle preesistenti.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

Art. 1.

(Coordinamento e programmazione della funzione pubblica di promozione dell'internazionalizzazione)

1. La promozione delle produzioni italiane all'estero e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane è una funzione pubblica svolta dal Governo della Repubblica in collaborazione con le regioni e con gli enti di settore e gli organismi più rappresentativi dei comparti produttivi.

2. Al fine di realizzare il coordinamento e la programmazione delle funzioni pubbliche di promozione delle esportazioni e dell'internazionalizzazione il Consiglio dei ministri approva specifici indirizzi, predisposti dal Ministro degli affari esteri, d'intesa con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole, alimentari e forestali, della difesa, e del tesoro, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano ed il Consiglio nazionale per l'esportazione di cui all'articolo 2.

3. Gli indirizzi governativi devono indicare, sulla base dell'analisi delle tendenze evolutive dei mercati internazionali:

a) le direttrici prioritarie d'intervento relativamente alle aree geografiche ed ai comparti produttivi;

b) le specifiche misure o attività ordinate alla realizzazione delle direttrici prioritarie;

c) l'indicazione delle risorse finanziarie pubbliche destinate, per ciascun anno, all'attuazione del programma e delle forme

d'integrazione concretamente attuabili con le risorse finanziarie comunitarie, regionali e private indirizzate alla promozione ed all'internazionalizzazione delle imprese.

4. Il Ministro degli affari esteri sovrintende all'attuazione degli indirizzi, assicurando il coordinamento con i ministeri interessati, dettando direttive agli organismi operativi, verificandone l'attuazione anche ai fini dell'aggiornamento annuale degli indirizzi di governo, riferendone periodicamente al Consiglio dei ministri ed al Parlamento.

Art. 2.

(Riorganizzazione e coordinamento degli organismi operanti nel settore dell'internazionalizzazione)

1. Al fine di migliorare l'operatività degli organismi deputati alla promozione e sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonchè ad assicurare il più stretto coordinamento tra di essi, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, il Governo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro degli affari esteri, provvede:

a) alla costituzione di un apposito ufficio nazionale incaricato dei rapporti con l'Organizzazione mondiale per il commercio (W.T.O.);

b) alla definizione delle funzioni consultive e alla costituzione del Consiglio nazionale per l'esportazione, presieduto congiuntamente dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da Sottosegretari di Stato all'uopo delegati, del quale fanno parte rappresentanti delle amministrazioni statali competenti e delle regioni, delle organizzazioni imprenditoriali industriali, agricole, commerciali, artigiane, bancarie, assicurative, nonchè dell'Unione italiane delle camere di commercio, industria, arti-

gianato e agricoltura (Unioncamere), degli enti fiera, delle organizzazioni sindacali ed esperti del settore;

c) ad istituire, in attuazione del disposto dell'articolo 4, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, Coordinamenti regionali per l'esportazione e l'internazionalizzazione delle imprese. I Coordinamenti regionali debbono essere costituiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono convocati e presieduti dal presidente della Regione o dall'assessore con delega all'industria e commercio o all'internazionalizzazione delle imprese. Fanno parte del Coordinamento regionale cinque rappresentanti indicati dalle organizzazioni regionali maggiormente rappresentative delle imprese, un rappresentante del sistema camerale regionale, nonchè rappresentanti designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero *degli affari esteri*, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigiano dal Ministero del tesoro e dall'ICE. Il Coordinamento regionale coordina, in coerenza con le direttive ministeriali e con il piano di attività dell'ICE, i programmi promozionali regionali e le altre iniziative locali proposte dalle Camere di commercio, *industria, artigianato e agricoltura, dai centri* regionali e da altri organismi ed associazioni territoriali locali; verifica gli obiettivi delle singole iniziative sui mercati esteri, integrando il piano promozionale dell'ICE con le azioni individuate a sostegno delle produzioni tipiche regionali; sollecita ed agevola anche la stipula di convenzioni tra l'ICE e gli enti interessati alla realizzazione di iniziative intese a sviluppare e valorizzare i distretti industriali ed i bacini produttivi di specifica rilevanza regionale. Qualora, nel corso dell'attività di coordinamento, l'esame dei progetti e delle iniziative sia previsto in uno specifico ordine del giorno che richiami l'impiego dello strumento della conferenza di servizi, di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le deliberazioni del Coordinamento regionale, *se ed in quanto concordate* tra tutte le amministrazioni intervenute, sa-

ranno sostitutive dei nulla osta e del benestare attualmente necessari per le iniziative regionali da realizzarsi all'estero;

d) al riordino delle funzioni del controllo di qualità sui prodotti ortofrutticoli, previsti dai Regolamenti CEE n. 1450/85 e n. 2251/92, promuovendo e valorizzando lo strumento dell'autocertificazione da parte dei produttori;

e) alla costituzione ed organizzazione di un sistema di certificazione della qualità (SCQ) per prodotti agro-alimentari, per una loro migliore valorizzazione e promozione sui mercati esteri.

TITOLO II

Art. 3.

(Istituto nazionale per il commercio con l'estero: struttura e funzioni)

1. L'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE) ha sede in Roma; è un ente pubblico non economico, preposto alla promozione dell'internazionalizzazione delle imprese italiane e delle produzioni nazionali sui mercati esteri, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e a loro consorzi o aggregazioni associative e territoriali.

2. L'ICE è retto da uno statuto informato ai principi indicati nell'articolo 4, predisposto dal consiglio direttivo dell'ente ed approvato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le funzioni dell'ICE sono il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, la promozione della commercializzazione all'estero dei prodotti italiani, l'informazione e l'assistenza, la formazione, la collaborazione industriale, nonchè la promozione degli investimenti esteri in Italia. I servizi resi sono disciplinati dalla presente legge e da deliberazioni del consiglio direttivo dell'ente.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attività realizzate dall'ICE non costituiscono attività commerciale ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile ed ai fini dell'IVA, delle imposte dirette e di quelle sul patrimonio. Non si farà comunque luogo a rimborsi o recuperi in rapporto a quanto già versato o dovuto dall'ICE a titolo di imposta antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'ICE è posto sotto la vigilanza del Ministro degli affari esteri, che la esercita nelle forme e nei limiti indicati dalla presente legge e dallo statuto dell'ente.

Art. 4.

(Principi informatori dello statuto dell'ICE)

1. Lo statuto dell'ICE è informato ai seguenti principi:

a) l'ICE è dotato della più ampia autonomia organizzativa, amministrativa, regolamentare, finanziaria, contabile ed operativa; i suoi atti non sono soggetti ad approvazione ministeriale, ad eccezione di quelli espressamente indicati nella presente legge;

b) l'ICE informa la sua attività ai principi di economicità e, nei limiti di cui all'articolo 7, di redditività;

c) l'ICE opera sulla base di piani di organizzazione e d'attività, redatti in conformità agli indirizzi di cui all'articolo 1;

d) l'ICE agisce mediante atti e contratti di diritto privato nei rapporti con i terzi;

e) il rapporto di lavoro del personale è di diritto privato ed è regolato da contratti di lavoro che assumono a riferimento i contratti vigenti nei settori dell'industria e del commercio;

f) gli organi dell'ICE sono quelli indicati nell'articolo 5;

g) le modalità di esercizio della vigilanza ministeriale sull'ente sono incentrate sul controllo dei risultati, in conformità a quanto previsto nella presente legge.

Art. 5.

(Organi dell'ICE)

1. sono organi dell'ICE il presidente, il consiglio direttivo, l'amministratore delegato, il comitato consultivo, il collegio dei revisori dei conti. Tutti i componenti degli organi durano in carica quattro anni e sono rinnovabili. I loro compensi, ad eccezione di quello dell'amministratore delegato, sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Il Presidente può essere scelto tra esponenti del mondo imprenditoriale con esperienze nel campo del commercio internazionale o anche tra gli Ambasciatori a riposo che abbiano ricoperto l'incarico di Segretario Generale del Ministro degli affari esteri. Egli è nominato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri. Il Presidente ha la rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il consiglio direttivo ed il comitato consultivo, sovrintende all'attività dell'ente.

3. Il consiglio direttivo, è composto dal presidente e da quattro consiglieri. I consiglieri, scelti tra esperti di riconosciuta qualificazione in materia di diritto, di economia internazionale e di organizzazione degli scambi internazionali e di pubblica amministrazione sono nominati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri. Il consiglio direttivo determina gli indirizzi operativi dell'attività dell'ente, in particolare mediante la predisposizione del piano stesso, e ne controlla l'attuazione.

4. L'amministratore delegato, scelto tra dirigenti di accertata esperienza manageriale, è nominato dal consiglio direttivo dell'ICE su proposta del Presidente. L'amministratore delegato dirige l'attività dell'ICE ed è integralmente responsabile della gestione, attua le delibere del consiglio direttivo ed opera su delega dello stesso, partecipa alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo ed è assunto con contratto dirigenziale di diritto privato della durata di quattro anni. La determina-

zione del compenso dell'amministratore delegato compete al consiglio direttivo. L'amministratore delegato propone al consiglio direttivo la nomina del direttore generale. Le funzioni del direttore generale sono specificate dallo statuto.

5. Il comitato consultivo contribuisce alla definizione delle strategie operative dell'Istituto. A tal fine rende parere obbligatorio sul piano di attività e sui bilanci preventivi e consuntivi, nonchè sull'istituzione e soppressione di sedi ed uffici all'estero e parere facoltativo su tutte le altre questioni che il presidente, il consiglio direttivo e l'amministratore delegato ritengono di sottoporgli. Il comitato è nominato dal Ministro degli affari esteri. Il comitato dura in carica quattro anni, è presieduto dal presidente dell'ICE ed è formato da non più di sedici componenti, tra i quali tre rappresentanti rispettivamente del Ministero degli affari esteri, del Ministero del tesoro e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un esperto di alta qualificazione scientifica e professionale, un rappresentante delle regioni, i presidenti delle associazioni imprenditoriali più rappresentative dell'industria, commercio, artigianato, agricoltura, credito ed assicurazioni, o loro delegati, i presidenti delle federazioni delle categorie produttive maggiormente interessate all'esportazione, nonchè dell'Unioncamere e dei consorzi per l'esportazione o loro delegati.

6. Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni previste dal codice civile, è nominato dal Ministro degli affari esteri è composto da due membri effettivi e due supplenti, iscritti all'albo dei revisori dei conti, e da un presidente di sezione in servizio della Corte dei conti, che lo presiede. I revisori dei conti partecipano alle sedute del consiglio direttivo, senza diritto di voto.

Art. 6.

(Organizzazione decentrata ed estera dell'ICE)

1. L'ICE ha la seguente articolazione organizzativa:

a) sede centrale a Roma ed uffici decentrati, di norma a carattere interregionale, nel territorio italiano;

b) uffici e osservatori all'estero.

2. Gli uffici e gli osservatori all'estero sono rappresentanze dell'Istituto, hanno natura di agenzia governativa e come tali devono essere notificati alle autorità del paese ospitante dalle rappresentanze diplomatiche della Repubblica.

3. Nei piani d'organizzazione e d'attività, deve essere determinato il progetto di razionalizzazione degli uffici, da realizzarsi anche mediante la soppressione o l'accorpamento di quelli non indispensabili al fine di creare il massimo delle sinergie con la rete delle rappresentanze diplomatiche ed altri organismi pubblici.

4. Al fine di favorire il progetto di razionalizzazione della sede e degli uffici decentrati e di promuovere la collaborazione delle categorie e degli enti interessati l'ICE può stipulare accordi organizzativi ed operativi con soggetti pubblici, quali le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli enti fieristici, e convenzioni con soggetti misti o privati, anche all'uopo costituiti, per lo svolgimento di specifiche attività.

Art. 7.

(Attività dell'ICE)

1. Nello svolgimento delle sue funzioni l'ICE:

a) assume le informazioni sull'andamento e le tendenze dei mercati, le elabora, sistematizza e diffonde tra i soggetti pubblici interessati e gli operatori;

b) sviluppa, mediante specifiche azioni programmatiche, la promozione dei prodotti italiani e della loro commercializzazione, nonchè dell'immagine del *Made in Italy* nel mondo, anche fornendo assistenza alle imprese italiane e a quelle estere interessate agli scambi con l'Italia;

c) promuove la formazione manageriale, professionale e tecnica dei quadri destinati ad operare nel settore della promozione all'estera. A questo fine può stipulare accordi o convenzioni con istituzioni scien-

tifiche o professionali pubbliche o private, italiane, comunitarie ed internazionali

d) promuove la cooperazione industriale al fine di incrementare la presenza delle aziende italiane sui mercati esteri;

e) promuove lo sviluppo degli investimenti esteri in Italia.

2. Nel rendere le funzioni di cui al comma 1 l'ICE assicura gratuitamente i servizi di base, anche connessi alla attuazione del programma promozionale. I servizi specializzati sono prestati a pagamento con modalità determinate in un apposito regolamento interno approvato dal consiglio direttivo dell'ente.

Art. 8.

(Piano di attività)

1. L'ICE elabora un piano di organizzazione e di attività nel quale è definito:

a) il quadro degli obiettivi e dei mezzi per conseguirli, in termini di qualità, costi, criteri di tariffazione;

b) il quadro di coordinamento delle azioni programmatiche;

c) il progetto di organizzazione più funzionale al conseguimento degli obiettivi assunti, in particolare per quel che riguarda l'articolazione degli uffici in Italia ed all'estero;

d) la politica del personale;

e) il piano economico finanziario, articolato per annualità e per natura del contributo. L'ICE elabora inoltre il piano promozionale annuale con proiezione triennale.

2. I piani di cui al comma 1 sono elaborati dall'amministratore delegato, sulla base di indirizzi formulati dal consiglio direttivo e della consultazione delle categorie interessate, ed è deliberato dal consiglio direttivo stesso, previo parere del comitato consultivo.

3. I piani deliberati dal consiglio direttivo contenenti tra l'altro l'entità del contributo finanziario, vanno sottoposti al Ministero degli affari esteri il quale fissa i termini

per la loro realizzazione e le modalità di verifica dei risultati raggiunti.

4. Annualmente il Ministro degli affari esteri verifica l'adempimento delle previsioni dei piani di attività e ne riferisce al Governo ed al Parlamento.

Art. 9.

(Rapporto di lavoro)

1. Il rapporto di lavoro del personale è regolato da un contratto aziendale di diritto privato, stipulato dal Presidente dell'ente e dalle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma della legge 20 maggio 1970, n. 300. Il trattamento economico fa riferimento a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro dei settori privati del terziario avanzato.

2. Previa valutazione degli specifici requisiti di professionalità e delle caratteristiche della sede estera di temporanea destinazione il consiglio direttivo, su proposta dell'amministratore delegato, determina il trattamento economico accessorio spettante al proprio personale all'estero, tenuto conto del corrispondente trattamento goduto dai dipendenti del Ministero degli affari esteri fino alla qualifica di consigliere presso rappresentanza diplomatica.

Art. 10.

(Norme finanziarie e di bilancio)

1. Le entrate dell'ente sono costituite:

a) da un contributo statale, per le spese di funzionamento a valere sullo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri aggiornato annualmente secondo il tasso programmato di inflazione e a quello eventuale di svalutazione della lira nei confronti delle principali valute; all'erogazione di tale contributo si provvede in un'unica soluzione all'inizio di ciascun anno finanziario;

b) da un contributo statale annuale all'attività promozionale a valere sullo stato

di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, commisurato al piano di attività di cui all'articolo 8. All'erogazione di tale contributo si provvede in un'unica soluzione all'inizio di ogni anno finanziario. I fondi destinati all'attività promozionale non utilizzati nel corso dell'anno di riferimento potranno essere utilizzati negli anni successivi per la stessa finalità;

c) dai proventi derivanti dai servizi speciali prestati a soggetti pubblici o privati o derivanti dalle convenzioni stipulate ai sensi della presente legge;

d) da altri proventi patrimoniali o di gestione, anche derivanti da progetti speciali.

2. Il Ministro degli affari esteri approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'ente entro trenta giorni dal ricevimento. Il Ministro può chiedere chiarimenti per una sola volta. Decorsi i trenta giorni dal ricevimento del bilancio o dei chiarimenti richiesti, senza che sia intervenuto un motivato provvedimento di diniego d'approvazione il bilancio si intende approvato.

3. In caso di mancata definizione del piano di attività è comunque assicurato un esercizio provvisorio, il cui finanziamento è rapportato a quello dell'anno precedente, spendibile nella misura massima di un dodicesimo laddove compatibile.

Art. 11.

(Controllo sulla gestione finanziaria)

Il controllo sulla gestione finanziaria dell'ente viene esercitato dalla Corte dei conti mediante il magistrato che svolge le funzioni di presidente del Collegio dei revisori.

Art. 12.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Sono abrogate la legge 18 marzo 1989, n. 106, e il decreto-legge 29 agosto 1994 n. 522, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 ottobre 1994, n. 600. All'atto della pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione del nuovo statuto dell'ICE sarà abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49.

2. La legge 16 marzo 1976, n. 71, resta in vigore sino all'esaurimento dei programmi finanziati a valere sullo stato di previsione della spesa per gli anni sino al 1995 compreso.

3. L'Amministratore delegato ed il Direttore generale, se provenienti da Amministrazione pubblica, sono collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico.

4. L'Amministratore straordinario di cui alla legge 28 ottobre 1994 n. 600, resta in carica sino alla nomina del Presidente e del consiglio direttivo; i direttori esecutivi di cui alla stessa legge cessano le loro funzioni con la nomina del direttore generale.

5. Al fine di consentire il regolare proseguimento dell'attività dell'ICE sarà assicurato il meccanismo di finanziamento per le spese di funzionamento e promozionali sulla base della normativa attualmente in vigore anche per consentire all'Istituto di predisporre il piano di attività. Il suddetto finanziamento dovrà essere previsto nella legge finanziaria.